



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9 capoversi 1^{bis}, 2 e 3, 30 capoverso 1, 31 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 2^{bis}, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 5, 28, 59a, 61 rubrica, capoversi 2 lettera a e 4, 64, 65a, 67, 87 capoverso 3 lettera f, 90 capoversi 1 e 3 nonché 91a capoverso 1 lettera b «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

Art. 3 cpv. 4 frase introduttiva, lett. a e b

⁴ Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:

- a. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura

¹ RS 741.11

² RS 741.01

³ RS 814.01

del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;

- b. se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.

Art. 3b cpv. 3

³ Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale nonché su quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e veicoli a motore a tre ruote va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV. Sulle motoslitte è sufficiente un casco omologato secondo la norma EN 1077 o EN 1078, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma EN 1078.

Art. 16 cpv. 3 e 4

³ La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere utilizzati soltanto:

- a. in caso di servizio urgente e impossibilità di rispettare le norme della circolazione; e
- b. per spostamenti ordinati dalla centrale di intervento su veicoli diversi da quelli di pronto intervento della polizia o del servizio doganale.

⁴ In caso di guida notturna in servizio d'emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non deve ricorrere al diritto di precedenza straordinario.

Art. 29 cpv. 1

¹ Il conducente deve comportarsi in modo da dover usare il meno possibile avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 109 cpv. 6 e art. 1 10 cpv. 3 lett. b OETV).

Art. 58 cpv. 1

¹ Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l'impiego di veicoli militari nel quadro di mani-

festazioni private non autorizzate né controllate dal DDPS, per la caccia o cortei e simili, l'autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 67 cpv. 1 lett. f-h, cpv. 2 lett. a e b n. 4 e cpv. 4

¹ Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

- f. 32,00 t per i rimorchi con quattro assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido;
- g. 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido;
- h. 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido.

² Il carico per asse non può superare:

Tonnellate

- a. per un asse singolo
- b. per un asse singolo motore di:
 - 4. rimorchi costruiti per l'impiego fuori strada 11,50

⁴ Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d'aderenza):

- a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
- b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.

Art. 68 cpv. 3

³ I trattori agricoli e forestali e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l'asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.

Art. 77 cpv. 1 e 3

¹ Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.

³ L'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati.

Art. 86 cpv. 1, frase introduttiva

¹ I veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi (veicoli agricoli e forestali) possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per trasporti agricoli, segnatamente:

Art. 88, frase introduttiva

È vietato l'impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli (cioè industriali), segnatamente:

Art. 89 Cooperative

Le cooperative agricole possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli per i membri della cooperativa o altri agricoltori. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr